

## **TI\_GERICHTE 32.2010.75 vom 17. Februar 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-02-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2010.75](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2010.75)

FR: TI\_GERICHTE 32.2010.75 du 17 février 2010

IT: TI\_GERICHTE 32.2010.75 del 17 febbraio 2010

### **Regeste**

Nuova domanda di prestazioni. L'assicurato nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Mezzi di prova prodotti solo in sede di ricorso sono tardivi

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

dicembre 2009 l'insorgente, tramite il formulario " richiesta di prestazioni AI per adulti ", ha inoltrato una nuova domanda senza allegare nessuna modifica dello stato di fatto posto a fondamento della reiezione della rendita (doc. AI 50), neppure in seguito alla notifica del progetto di decisione del 23 dicembre 2009 tramite il quale l'amministrazione ha precisato che " con la nuova richiesta di prestazioni non si è credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile. " (doc. AI 53). Solo con il ricorso l'insorgente ha prodotto le fatture emesse nel 2009 per il lavoro indipendente svolto nel corso di quell'anno, facendo valere una diminuzione del reddito conseguito e di conseguenza un diritto a prestazioni. Con sentenza 8C\_177/2010 del 15 aprile 2010 il TF ha confermato che nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso l'amministrazione deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi. Nel caso giudicato dall'Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza del 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 (oltre alla rendita intera cui aveva già diritto dal 1° dicembre 2002 al 29 febbraio 2004) e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall'amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto l'agire del tribunale cantonale che non ha preso in considerazione un certificato medico del 31 gennaio 2008 prodotto dall'assicurato solo in sede di ricorso, affermando, al consid. 6: " Die Vorinstanz erwog, die Beschwerdeführerin habe weder mit dem Revisionsgesuch vom Februar 2008 noch innert der von der Beschwerdegegnerin angesetzten Frist aktuelle Arztberichte eingereicht, so dass sie eine Veränderung in den tatsächlichen Verhältnisse seit der letztmaligen materiellen Überprüfung im Januar 2005 nicht rechtsgenüchlich habe darzutun vermögen. Der angefochtene Entscheid basiert weder

auf einer offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellung, noch verletzt er sonstwie Bundesrecht. Eine Rechtsfehlerhaftigkeit wird denn auch nicht geltend gemacht. Insbesondere hat das kantonale Gericht zu Recht nicht auf den erst im vorinstanzlichen Verfahren und daher verspätet (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil I 734/05 vom 8. März 2006 E. 3.2) eingereichten Bericht der Frau Dr. med. D. \_\_\_\_\_, Allgemeinmedizin FMH, vom 31. Januar 2008 abgestellt. Nach dem Gesagten muss es mit dem vom kantonalen Gericht bestätigten Nichteintreten der IV-Stelle auf das Revisionsgesuch vom 19. Februar 2008 sein Bewenden haben." (sottolineatura del redattore) Va ancora evidenziato che con sentenza I 734/05 dell'8 marzo 2006, citata nella pronunzia del 15 aprile 2010 (cfr. anche sentenza del 5 giugno 2008, 8C\_196/2008), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L'Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine all'assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l'assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio. Se per contro viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l'amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Il TF ha affermato: " Wird im Revisionsgesuch (oder in der Neuanmeldung) kein Eintretenstatbestand glaubhaft gemacht, führt dies, entgegen der offenbaren Rechtsauffassung der Vorinstanz, nicht in allen Fällen dazu, dass eine Nachfristansetzung gemäss BGE 130 V 68 f. Erw. 5.2.5 erfolgt. Die zitierte Rechtsprechung hat einzig die Fälle zum Gegenstand, in denen kein Eintretenstatbestand glaubhaft gemacht, sondern bloss auf ergänzende Beweismittel, insbesondere Arztberichte, hingewiesen wird, die noch beigebracht würden oder von der Verwaltung beizuziehen seien (zitatierter BGE, lit. A zweiter Absatz sowie Erw. 5.2.5; Urteile H. vom 31. Oktober 2003, I 570/01, Erw. 2 und B. vom 13. Januar 2005, I 606/04, Erw. 4 und F. vom 10. Februar 2005, I 619/04, lit. A.b und Erw. 2). Wird demgegenüber, wie im hier zu beurteilenden Fall, ein Revisionsgesuch ohne Hinweis auf ergänzende Beweismittel eingereicht, hat die Verwaltung ohne Weiterungen über das Eintreten auf Grund des Gesuchs (einschliesslich allfälliger Beilagen) zu befinden. (...) 3.2 Mit Blick darauf, dass Art. 87 Abs. 3 IVV (in der seit 1. März 2004 gültigen Fassung) nach wie vor verlangt, dass im Gesuch um Revision glaubhaft zu machen ist, dass sich der Grad der Invalidität in einer für den Anspruch erheblichen Weise geändert hat, kann sich im Lichte des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen ATSG einzig fragen, ob die in BGE 130 V 68 f. Erw. 5.2.5 aufgestellten Grundsätze zur Beweisführungslast dahingehend zu modifizieren sind, dass der durch Gesetz und Rechtsprechung umschriebenen Beweisführungslast bis zum Abschluss des Einspracheverfahrens genügt werden kann (Erw. 2.2.2). Nach Erlass des Einspracheentscheidendes datierende Beweismittel, die eine anspruchserhöhende Tatsache glaubhaft machen sollen, sind demgegenüber stets im Wege eines neuen Revisionsgesuchs vorzubringen. Damit ist kein überspitzter Formalismus verbunden, sondern wird der in Art. 87 Abs. 3 IVV verankerten Regelungsabsicht - beschränkte Beweisführungslast bei Revisions- oder Neuanmeldungsverfahren - Rechnung getragen, die ihrerseits darauf beruht, dass dem Revisions- oder Neuanmeldungsverfahren naturgemäss zumindest einmal eine Anspruchsprüfung nach dem so genannten Untersuchungsprinzip vorangegangen war.

Indem das kantonale Gericht entscheidwesentlich auf den erst im kantonalen Beschwerdeverfahren vom Versicherten eingereichten Bericht des Dr. med. B. \_\_\_\_\_ (vom 29. Januar 2001) abgestellt hat, ist der angefochtene Entscheid nach dem Gesagten bundesrechtswidrig." (sottolineature del redattore) Ne segue che in concreto, accertato come nella nuova domanda del 22 dicembre 2009 (doc. AI 50) non è stato reso verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (l'età, cui accenna l'insorgente, non può essere un motivo già solo perché sono trascorsi solo tre mesi dalla decisione del 28 settembre 2009), né è stato fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica e che non sono state presentate osservazioni al progetto di decisione, è a giusta ragione che l'UAI non è entrata nel merito della richiesta. In applicazione della sopra citata giurisprudenza le prove prodotte solo in sede di ricorso, ossia le fatture relative ai lavori svolti nel 2009 che dovrebbero rendere verosimile l'asserita modifica del reddito che l'interessato è in grado di conseguire con le sue attuali condizioni di salute, non possono essere prese in considerazione nell'ambito della procedura di ricorso poiché tardive (sentenza 8C\_177/2010 del 15 aprile 2010, sentenza I 734/05 dell'8 marzo 2006). In queste condizioni il ricorso va respinto. 4. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.